

Servizio di consultazione delle fatture elettroniche. Novità a partire dal 20 marzo 2024 | Più semplice per i contribuenti consultare e acquisire le proprie fatture elettroniche

A partire dal 20 marzo 2024 cambiano le condizioni di utilizzo del servizio di consultazione delle fatture elettroniche. In particolare, non è più necessario effettuare l'adesione per poter consultare. Le fatture elettroniche emesse attraverso il Sistema di Interscambio sono disponibili nell'area riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. Le nuove condizioni permettono di consultare le fatture elettroniche emesse a partire dal 1° gennaio del secondo anno antecedente alla data di consultazione. Inoltre, a partire dalla stessa data i Condomini e gli Enti non Commerciali non titolari di partita IVA possono registrare l'indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, anche in modalità massiva per gli amministratori di condominio.

Con [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 105669/2024 del 8 marzo 2024](#) si è disposta, infatti, la possibilità per tutti i contribuenti, di avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici più agevolmente, **senza la necessità di sottoscrivere un accordo di servizio**. Le fatture elettroniche sono disponibili in

consultazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio. Viene inoltre, esplicitato che anche ai consumatori finali, come già avviene per gli operatori economici, sono messi a disposizione in consultazione i “*dati fattura*” (ossia un riepilogo dei dati fiscalmente rilevanti della fattura, ad eccezione di quelli relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g) dell’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972) fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

La consultazione delle fatture elettroniche e dei “*dati fattura*” non è delegabile, da parte del consumatore, ad un intermediario. Infine, con lo stesso [provvedimento](#), previsto che il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico di consegna delle fatture elettroniche, già a disposizione dei soggetti IVA, venga esteso anche ai soggetti, diversi da persona fisica, non titolari di partita IVA.